



REPERTORIO N. 40.497

RACCOLTA N. 18.477

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasei il giorno nove del mese di novembre

09/11/2006

In Bologna, nel mio studio in Via del Monte n. 8.

Innanzi a me Dott. RITA MERONE, Notaio residente in Bologna - iscritto nel Collegio Notarile di Bologna,

E' PRESENTE:

- PAVIRANI GIAN FELICE, nato a Bologna il 4 giugno 1933 e domiciliato per la carica in Bologna, Via Emilia Ponente n. 129, cittadino italiano, che dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto ed in rappresentanza della Società a responsabilità limitata "PAVIRANI - S.R.L.", con sede in Bologna, Via Emilia Ponente n. 129, capitale sociale Euro 4.000.000,00 (quattro milioni virgola zero zero) interamente versato, iscritta nel Registro Imprese di Bologna al n. e codice fiscale 03729320378 e presso il REA di Bologna al n. 311976, società di nazionalità italiana, costituita in Italia il 28 ottobre 1987, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, autorizzato in forza dei poteri previsti dall'articolo 19 dello statuto sociale ed in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 gennaio 1992, il cui verbale risulta iscritto nel Registro Imprese di Bologna.

- MONTAGNINI GIULIANO, nato a Castello d'Argile (BO) il 18 febbraio 1959 ed ivi domiciliato per la carica in Via degli Agresti n. 6, cittadino italiano, che dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto ed in rappresentanza della Società per azioni con unico socio "SECI REAL ESTATE S.P.A.", con sede in Bologna, Via degli Agresti n. 6, Capitale Sociale Euro 1.626.975,00 (unmilione seicento ventisei mila novecento settanta cinque virgola zero zero) interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Bologna al n. e codice fiscale 00280630377 e presso il R.E.A. di Bologna al n. 65447 società di nazionalità italiana, costituita in Italia per trasformazione da società in nome collettivo in data 25 agosto 1936, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della società per azioni "S.E.C.I. SOCIETA' ESERCIZI COMMERCIALI INDUSTRIALI S.P.A.", con sede in Bologna, Via degli Agresti n. 4 e 6, C.F. 03529421004, in qualità di Consigliere Delegato, al presente atto autorizzato in virtù dei poteri previsti dall'articolo 20 dello statuto sociale ed in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione in data 8 novembre 2006.

I medesimi, cittadini italiani, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto con il quale convengono:

COSTITUZIONE

DENOMINAZIONE SOCIALE

E' costituita, fra la Società a responsabilità limitata "PAVIRANI - S.R.L.", con sede in Bologna e la Società per Azioni con unico socio



"SECI REAL ESTATE S.P.A.", con sede in Bologna, come sopra debitamente rappresentate, una società a responsabilità limitata denominata "**SANTA BARBARA SRL**".

SEDE

La sede legale della Società e' fissata nel Comune di Bologna.
Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese le parti mi dichiarano che l'attuale indirizzo della sede legale e' il seguente: Via degli Agresti n. 6 - 40123 Bologna.

CAPITALE SOCIALE – CONFERIMENTI - PARTECIPAZIONI

Il capitale sociale e' di Euro 10.200,00 (dieci mila duecento virgola zero zero) e viene sottoscritto dai soci nelle seguenti misure:

- "SECI REAL ESTATE S.P.A.", con sede in Bologna, Euro 5.202,00 (cinque mila duecentodue virgola zero zero) pari al 51% (cinquantuno per cento);

- "PAVIRANI - S.R.L.", con sede in Bologna, Euro 4.998,00 (quattro mila novecentonovantotto virgola zero zero) pari al 49% (quaranta nove per cento).

I Componenti danno atto e dichiarano che il capitale come sopra sottoscritto e' stato versato integralmente, ai sensi dell'art. 2464 C.C., presso la UNICREDIT BANCA S.P.A. – Agenzia di Bologna Galvani – Piazza Galvani n.3/D - come risulta da ricevuta di deposito di pari importo, rilasciata in data odierna dal predetto Istituto ed allegata al presente atto sotto la lettera "A", previa lettura, in copia da me Notaio autenticata.

Ai sensi del numero 6 dell'art. 2463 e dell'art. 2468 C.C., il Componente – nella qualità - dichiara che le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento.

AMMINISTRAZIONE

Le parti convengono che la Società sia attualmente amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da quattro membri, che resterà in carica fino a revoca e/o dimissioni, designando per tale incarico i signori:

- MONTAGNINI GIULIANO, nato a Castello d'Argile (BO) il 18 febbraio 1959 ed ivi residente in Via Croce n. 19, C.F. MNTGLN59B18C185D, con funzioni di Presidente;

- DONATI STEFANO, a Bologna il 29 agosto 1974 e residente in Medicina (BO), Via Villa Gennari n. 89, C.F. DNTSFN74M29A944S con funzioni di Consigliere;

- PAVIRANI GIAN FELICE, nato a Bologna il 4 giugno 1933 e residente in Bologna, Viale del Risorgimento n. 8, C.F. PVRGFL33H04A944C, con funzioni di Consigliere;

- SPECA PAOLO, nato a Bologna l'1 novembre 1961 ed ivi residente in via O. Guerrini n. 2, C.F. SPCPLA61S01A944J, con funzioni di Consigliere.

Ai nominati amministratori non presenti, verrà comunicata l'avvenuta nomina al fine di consentire la relativa accettazione.

PRIMO ESERCIZIO SOCIALE

Le parti convengono che il primo esercizio sociale si chiude il 31 dicembre 2006.

DISPOSIZIONI ATTUATIVE E SPESE



Il signor MONTAGNINI GIULIANO, nato a Castello d'Argile (BO) il 18 febbraio 1959 è delegato a ritirare dall'Istituto di Credito sopraindicato, il capitale sociale della qui costituita società' esonerando detto Istituto da ogni responsabilità al riguardo.

Il signor MONTAGNINI GIULIANO, nato a Castello d'Argile (BO) il 18 febbraio 1959 e' altresì delegato al compimento di tutte le pratiche necessarie per la costituzione della società e ad apportare al presente atto, compreso lo statuto tutte le modifiche di carattere formale eventualmente richieste dalle competenti autorità in sede di iscrizione del presente atto al Registro delle Imprese.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della società' ed i componenti dichiarano che tali spese ammontano approssimativamente ad Euro 1.950,00 (mille novecentocinquanta virgola zero zero).

I Componenti, nella qualità, dichiarano altresì che la Società' e' regolata, oltre che dai patti di cui sopra, dalle norme che qui di seguito si trascrivono:

"STATUTO

ART. 1) DENOMINAZIONE - E' costituita una Società a Responsabilità Limitata con la denominazione "**SANTA BARBARA SRL**".

ART. 2) SEDE - DOMICILIO DEI SOCI - La Società ha sede in Bologna.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di trasferire la sede all'interno dello stesso Comune, istituire o sopprimere unità locali operative, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, succursali, agenzie, filiali, uffici senza stabile rappresentanza in Italia e all'estero.


Spetta invece ai soci deliberare la istituzione, il trasferimento e la soppressione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in un Comune diverso da quello sopra indicato.

Queste ultime delibere, in quanto modifiche statutarie, rientrano nella competenza dell'assemblea dei soci.

Il domicilio dei Soci, degli Amministratori e dei Sindaci, se nominati, sia anagrafico che elettronico, telefonico, per quel che riguarda i loro rapporti con la Società, e' quello risultante dal libro soci e/o da quanto comunicato per iscritto alla società.

ART. 3) OGGETTO. La società' ha per oggetto le seguenti attività' in Italia e all'estero:

- La costruzione di opere di qualsiasi natura, la loro eventuale manutenzione e gestione ed in particolare: lavori di terra e pavimentazione, edifici civili, industriali ed opere connesse, lavori di restauro di edifici monumentali, lavori e scavi archeologici, impianti tecnici e tecnologici di qualsiasi natura;
- La ricostruzione ed il restauro di fabbricati urbani e rurali;
- La sistemazione e bonifica dei terreni;
- La compravendita e la gestione di beni immobili di qualsiasi natura, sia di proprietà' che di terzi;
- La valorizzazione di beni immobili, la locazione e la conduzione ed enfiteusi di beni rustici e urbani.
- La partecipazione a gare pubbliche o private in relazione agli oggetti sopraindicati.



Sempre ai fini del raggiungimento dello scopo sociale e comunque in via non prevalente, la società potrà inoltre:

1) a scopo di stabile investimento e non nei confronti del pubblico, assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre società, imprese ed enti, aventi scopo od oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, sia direttamente che indirettamente;

2) compiere qualsiasi operazione immobiliare, industriale, commerciale, finanziaria e mobiliare, ritenuta necessaria od opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale, compreso il rilascio di fidejussioni o altre garanzie sia reali che personali, anche a favore di terzi, persone fisiche e anche di società, qualunque ne sia l'oggetto.

Sono escluse le attività di cui alla legge n. 197/1991 e di cui ai D.Lgs. n. 385 del 1^a settembre 1993 e n. 58 del 24 febbraio 1998, ed inoltre le attività di cui alla Legge n.39/1989.

ART. 4) DURATA - La Società ha durata fino al 31 dicembre 2050 salvo proroga da deliberarsi con le modalità di legge.

ART. 5) CAPITALE SOCIALE E PARTECIPAZIONI - FINANZIAMENTI - Il Capitale Sociale è di Euro 10.200,00 (dieci mila duecento virgola zero zero).

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti, o di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

In caso di successivi aumenti di capitale, le nuove quote devono essere offerte in sottoscrizione, a parità di condizioni, ai soci in ragione delle quote rispettivamente possedute. L'eventuale inoptato potrà essere sottoscritto dai preesistenti soci, sempre in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale, ovvero da terzi.

La decisione dell'Assemblea dei soci di aumentare il capitale sociale può inoltre prevedere - salvo che per il caso di cui all'art. 2482 ter C.C. - che l'aumento sia attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta al socio che non abbia acconsentito alla decisione dell'Assemblea, il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 C.C..

In caso di riduzione del capitale per perdite, a tutti i soci compete il diritto di sottoscrizione per effettuare i necessari conferimenti al fine del ripianamento perdite e ricostituzione del capitale sociale, in osservanza di quanto disposto dall'art. 2482 quater C.C.; tuttavia se un socio non esercita il diritto di sottoscrizione, l'aumento di capitale per il ripianamento perdite e ricostituzione del capitale sociale, potrà essere sottoscritto dagli altri soci, ovvero da terzi.

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma secondo C.C., in previsione dell'assemblea ivi indicata.

Ogni quota è indivisibile, e in caso di comproprietà, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune. Qualora questi non sia stato nominato le comunicazioni fatte dalla società ad uno solo dei comproprietari, sono efficaci nei confronti dei terzi.

I soci potranno effettuare finanziamenti alla società, fruttiferi o infruttiferi, ovvero versamenti in conto capitale, in conformità alle direttive



emanate con la deliberazione 3 marzo 1994 del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e successive modifiche, ovvero relative disposizioni attuative e/o modificative.

ART. 6) TRASFERIMENTO PARTECIPAZIONI - Le quote sono trasferibili sia per atto tra vivi che per causa di morte.

In caso di trasferimento delle partecipazioni sociali o di parte di esse per atto tra vivi a titolo oneroso (ovvero anche gratuito) è riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione.

A tal fine il socio che intende trasferire la propria partecipazione deve darne comunicazione a tutti gli altri soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando il nominativo dell'acquirente, il corrispettivo e tutte le altre condizioni dell'alienazione. La comunicazione vale come proposta contrattuale nei confronti dei soci, che possono determinare la conclusione del contratto comunicando al proponente la loro accettazione entro trenta giorni dalla ricezione della proposta.

In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, questi si dividono la quota offerta in vendita in modo che tra essi rimanga inalterato il rapporto di partecipazione al capitale sociale.

In caso di trasferimento a titolo gratuito o per un corrispettivo diverso dal denaro, il prezzo della cessione, in caso di disaccordo, viene determinato da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale su istanza della parte più diligente, con le modalità previste dal presente statuto per la determinazione del valore della partecipazione del socio recedente.

La rinuncia al diritto di prelazione, espressa o presunta nel caso di mancata risposta nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, consente al socio di cedere liberamente la sua quota esclusivamente al soggetto e alle condizioni indicate nella comunicazione. Il trasferimento deve comunque avvenire entro i sessanta giorni successivi alla rinuncia al diritto di prelazione.

Il diritto di prelazione è escluso in caso di trasferimento a favore del coniuge e/o di parenti entro il secondo grado, ovvero in caso di trasferimento a società partecipata dagli stessi soggetti che partecipano alla persona o a persone giuridiche già socie.

La società non può prendere nota nei propri libri del trasferimento di partecipazioni sociali se non viene fornita la prova del rispetto delle condizioni previste dal presente articolo e dalla legge.

Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 2470 C.C..

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese. L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti. Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate, entro trenta giorni dall'iscrizione, nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

ART. 7) RECESSO - È ammesso il recesso dei soci nelle sole ipotesi previste dall'art. 2473 C.C. e più precisamente, il recesso compete ai



soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all'estero, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione di eventuali diritti attribuiti ai soci a norma dell'articolo 2468, quarto comma C.C.

Il socio non ha diritto di recesso in caso di proroga del termine o di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle quote, fatti salvi i casi previsti dall'art. 2469 C.C..

L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso dovrà essere comunicata all'organo amministrativo mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, e dovrà pervenire alla Società entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al Registro Imprese, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Le partecipazioni del recedente non possono essere cedute.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la Società, entro il termine previsto per il rimborso della quota, revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'Assemblea dei soci delibera lo scioglimento della Società'.

Il recesso avrà effetto dalla data in cui perverrà alla società la relativa comunicazione.

L'esercizio del diritto di recesso deve essere annotato nel libro dei soci a cura dell'organo amministrativo.

I soci che recedono dalla Società' hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore da determinarsi come di seguito indicato.

Il valore della partecipazione del socio che ha esercitato il recesso è determinato dall'organo amministrativo tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso.

In caso di disaccordo, la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale su istanza della parte più diligente.

Si applica in tal caso il primo comma dell'art. 1349 del Cod. Civ..

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione della volontà di recedere, fatta alla Società'.

Il rimborso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. In tal caso, l'organo amministrativo deve offrire a tutti i soci, senza indugio, l'acquisto della partecipazione del recedente. Qualora l'acquisto da parte dei soci o di terzo da essi individuato non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il Capitale Sociale.

In quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 del Cod. Civ.



Tuttavia, se a seguito del rimborso della quota del socio receduto, il capitale sociale nominale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, l'organo amministrativo dovrà senza indugio convocare in assemblea i restanti soci affinché provvedano, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, ai conferimenti necessari per ricostituire il capitale sociale all'importo non inferiore al minimo legale, ovvero per deliberare, in alternativa, la trasformazione o lo scioglimento della Società'.

ART. 8) DECISIONI DEI SOCI - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- g) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci.

Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi e quelli titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

Le decisioni dei soci sono assunte con deliberazione assembleare, nel rispetto del metodo collegiale.

ART. 9) ASSEMBLEA - L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo almeno otto giorni prima dell'adunanza, anche fuori del Comune ove è posta la sede sociale, purché in Italia o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente all'Unione Europea, mediante telefax, posta elettronica con prova di avvenuta spedizione, ovvero mediante lettera raccomandata, anche a mano, con avviso di ricevimento.

L'avviso di convocazione dovrà pervenire ai soci al domicilio e/o allo specifico recapito di telefax che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro soci.

Allo stesso indirizzo dovrà essere comunicata al socio l'avvenuta deliberazione dell'assemblea per l'esercizio del diritto di sottoscrizione spettanti ai soci.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risultasse legalmente costituita.



Comunque, anche in seconda convocazione, valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando:

- vi partecipi l'intero Capitale Sociale;
- tutti gli Amministratori e Sindaci (questi ultimi se nominati) siano presenti o informati;
- nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Se gli Amministratori o i Sindaci (se nominati) non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

ART. 9a) SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA - L'Assemblea è presieduta, a seconda della strutturazione dell'organo amministrativo, dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un Vice Presidente.

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti in tele o video conferenza, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando a libro soci non risultino iscritti più di 10 (dieci) soci.

Dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'assemblea non fosse tecnicamente possibile il collegamento con i luoghi in audio/video conferenza,



L'assemblea non sara' valida e dovra' essere riconvocata per una data successiva.

Nel caso in cui, in corso di assemblea, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con uno o piu' luoghi audio/video collegati, la riunione verra' dichiarata sospesa dal presidente dell'assemblea e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

In caso di contestazioni, potra' essere utilizzata, dal presidente e dal segretario dell'assemblea, quale prova della presenza dei soci, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni, la tele-videoregistrazione della tele-video conferenza.

ART. 9b) DIRITTO DI VOTO - A ciascun socio spetta un numero di voti proporzionale alla sua partecipazione.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci che alla data dell'Assemblea stessa risultano iscritti nel libro soci.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea puo' farsi rappresentare per delega scritta, che dovra' essere conservata dalla Societa'.

La delega non puo' essere rilasciata col nome del rappresentante in bianco.

Il rappresentante puo' farsi sostituire solo da chi sia eventualmente indicato nella delega, salvo che si tratti di procuratore generale.

Se la delega viene conferita per la singola Assemblea, ha effetto anche per le successive convocazioni. E' ammessa anche la procura generale a valere per piu' Assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

Le deleghe devono essere conferite per iscritto e consegnate al delegato, anche mediante telefax.

Le deleghe devono essere conservate nel libro delle decisioni dei soci.

ART. 9c) QUORUM ASSEMBLEARI - L'Assemblea è regolarmente costituita e delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 55% (cinquantacinque per cento).


ART. 9d) VERBALE DELL'ASSEMBLEA - Le delibere dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario - o dal notaio, se richiesto dalla Legge o dai soci.

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e - anche in allegato - l'identita' dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno.

Deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni. Deve consentire inoltre, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, dissenzienti o astenuti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica del presente Statuto deve essere redatto da un notaio.

Il verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovra' essere trascritto senza indugio nel Libro delle decisioni dei soci.

ART. 10) AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA - POTERI - Secondo quanto sara' deciso volta per volta dai soci all'atto della nomina, la societa' potra' essere amministrata, alternativamente:



- da un Amministratore Unico;
- da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di due ad un massimo di sette consiglieri.

Gli amministratori durano in carica a tempo indeterminato, sino a revoca o dimissioni, ovvero per il periodo stabilito dall'assemblea all'atto della nomina e sono rieleggibili.

Qualora venga a mancare per qualsiasi causa la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, questo si intenderà decaduto e si dovrà convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Organo Amministrativo.

Gli amministratori:

- possono anche non essere soci;
- non sono tenuti ad alcun divieto di concorrenza;
- non devono trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 C.C..

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio nonché, eventualmente, un compenso stabilito con decisione dei soci all'atto della loro nomina o successivamente: a favore degli stessi potranno essere accantonate somme a titolo di trattamento di fine mandato, il tutto nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia.

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, ad eccezione solo di quanto sia riservato alla decisione dei soci dalla legge o dal presente statuto.

Il funzionamento del Consiglio di Amministrazione, se nominato, è così regolato:

A - Presidenza

Il Consiglio, quando non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge tra i suoi membri il Presidente e può eleggere uno o più Vice Presidenti che sostituiscano il Presidente nei casi di sua assenza o impedimento.

B - Riunioni

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove, purché nel territorio dello Stato) tutte le volte che il presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dagli altri consiglieri in carica, oppure da almeno due sindaci, se nominati.

La convocazione è fatta con invito scritto da inviarsi almeno cinque giorni prima della riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve ma non inferiore a un giorno. L'avviso di convocazione potrà essere inviato agli amministratori a mezzo di lettera raccomandata, posta elettronica, telegramma, telefax.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente.

Per le riunioni del Consiglio di Amministrazione è consentito che si svolgano con gli intervenuti dislocati in più luoghi, collegati con idonei mezzi audio/video, a condizione che siano pienamente rispettati il metodo collegiale ed i principi della buona fede e di parità di trattamento tra i soci. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e



proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, visualizzare documenti, liberamente intervenire;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno recarsi, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Nel caso in cui, in corso di riunione, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con uno o più luoghi audio/video collegati, valgono le norme previste in tema di assemblee.

C - Deliberazioni

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza di almeno i tre quarti degli amministratori in carica. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti.

In caso di parità di voti la proposta si intende respinta, ma potrà essere ripresentata.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

D - Verbalizzazioni

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al Consiglio.

E - Decisioni degli amministratori

Le decisioni degli amministratori saranno adottate con metodo collegiale ed a maggioranza assoluta degli intervenuti come previsto al punto C.

F - Delega di poteri

Il Consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più Consiglieri Delegati, determinando i limiti della delega, con esclusione delle materie non delegabili ai sensi delle norme vigenti.

Le cariche di Presidente (o di Vice Presidente) e di Consigliere Delegato sono cumulabili.


ART. 11) RAPPRESENTANZA - La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta, a seconda dei casi:

- all'Amministratore Unico;
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o al/i Vice/i Presidente/i, se nominato/i;
- al/i Consigliere/i Delegato/i, nei limiti della delega.

Gli amministratori, come sopra nominati, potranno nominare procuratori speciali, per singoli affari o per determinate categorie di affari.

ART. 12) ORGANO DI CONTROLLO - Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge, oppure quando i soci lo ritengano opportuno, la gestione della società è controllata da un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi e di due supplenti, nominato con decisione dei soci e funzionante ai sensi di legge.

Il Collegio Sindacale esercita il controllo contabile e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta



amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. La retribuzione dei sindaci è stabilita dall'assemblea in conformità alla legge.

In ogni caso i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

ART. 13) BILANCIO ED UTILI - L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio, redatto dall'organo amministrativo con l'osservanza delle norme di legge, è presentato ai soci, per la sua approvazione, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano; in quest'ultimo caso peraltro, gli amministratori devono segnalare nella loro relazione la ragione della dilazione.

Gli utili netti risultanti dal Bilancio, saranno erogati nel seguente modo:

- il 5% (cinque per cento) alla riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- la parte residua è distribuita ai soci in proporzione alla quota di capitale da ciascuno posseduto, salva una diversa decisione dei soci.

La distribuzione degli utili ai soci viene effettuata presso la sede sociale o presso le altre casse incaricate nel termine stabilito dall'Assemblea o, in mancanza, dall'organo amministrativo.

Gli utili non ritirati rimangono prescritti a favore della Società al compimento del quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili.

ART. 14) SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE - Verificata ed accertata nei modi di legge una causa di scioglimento della società, l'Assemblea sarà convocata per le necessarie deliberazioni.

È di competenza dell'assemblea, a norma dell'art. 2487 C.C.:

- la determinazione del numero dei liquidatori e delle regole di funzionamento del Collegio, in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli a cui spetta la rappresentanza e l'attribuzione dei relativi poteri;
- la determinazione dei criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.

ART. 15) CLAUSOLA COMPROMISSORIA - Le controversie che dovessero insorgere tra i soci, tra Amministratori, tra liquidatori, tra i predetti e tra i predetti e la Società in dipendenza del presente Statuto, eccettuate quelle per le quali la legge dispone diversa disciplina inderogabile, saranno decise da un Arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Bologna, su istanza della parte più diligente.

L'Arbitro dovrà iniziare la sua attività entro quindici giorni dalla sua nomina e completarla secondo termini di legge.

L'arbitro formerà la propria determinazione secondo diritto in via rituale.

Si applicano comunque le disposizioni di cui al D.LGS. 17 gennaio 2003 n. 5, pubblicato sulla GU n. 17 del 22 gennaio 2003.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compro-



missoria le controversie nelle quali la Legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

ART. 16) DISPOSIZIONI GENERALI - Per tutto quanto non è contemplato in questo Statuto valgono le disposizioni di legge in materia.”

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto in parte scritto con mezzi meccanici ed elettronici da persona di mia fiducia ed in parte da me manoscritto e da me Notaio letto ai comparenti che lo approvano e con me lo sottoscrivono.

Consta di dodici fogli per ventiquattro facciate scritte fin qui.

FIRMATO: GIAN FELICE PAVIRANI
GIULIANO MONTAGNINI
RITA MERONE - NOTAIO



*Verbale dell'Assemblea Generale Ordinaria della
SANTA BARBARA S.R.L.*

Sede in Bologna - Capitale Sociale Euro 10.200,00

Registro Imprese e Codice Fiscale 02695611208

* * * * *

*Oggi, 15 Marzo 2007 alle ore 19,00, presso la sede legale in Bologna -
Via degli Agresti n. 6 - a seguito di regolare convocazione, si sono riuniti in
Assemblea Generale Ordinaria i Soci della SANTA BARBARA S.r.l. per
deliberare sul seguente*

Ordine del Giorno

- *Presentazione del bilancio chiuso il 31 dicembre 2006 e sua
approvazione.*

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- ☞ *Ing. Giuliano Montagnini - Presidente*
- ☞ *Ing. Stefano Donati - Consigliere*
- ☞ *Sig. Gian Felice Pavirani - Consigliere*
- ☞ *Dott. Paolo Specca - Consigliere*

Risulta infine presente l'intero capitale sociale e precisamente:

- ☞ *SECI REAL ESTATE S.p.A. con sede in Bologna - titolare di una quota di
€ 5.202,00 (euro cinquemila duecentodue / 00) pari al 51% (cinquantuno
per cento) del capitale sociale;*
- ☞ *PAVIRANI S.R.L. con sede in Bologna - titolare di una quota di
€ 4.998,00 (euro quattromila novecento novantotto / 00), pari al 49%
(quarantanove per cento) del capitale sociale.*

Assume la Presidenza l'Ing. Giuliano Montagnini il quale fa constatare la